

Disposizioni esecutive

concordate tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI Uditivi SVIZZERA

(detti in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

dall'**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Suva),**

Divisione assicurazione militare

(detti in seguito assicuratori)

detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.
In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In base all'art. 1 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2021, entrata in vigore in data 1° gennaio 2022, stipulata tra le associazioni e gli assicuratori, si convengono le seguenti disposizioni esecutive:

1. Procedura in caso di adattamento di sistemi uditivi

- 1.1 La persona assicurata contatta l'assicuratore competente. Se la persona assicurata si rivolge direttamente al fornitore contrattuale, quest'ultimo è obbligato a informare la persona assicurata della procedura descritta a partire dal capoverso 1.2. Inoltre, il fornitore contrattuale comunica alla persona assicurata che, se viene intrapreso un adattamento di sistemi uditivi al di fuori di questa procedura, non sempre viene garantito a posteriori il benessere per l'assunzione dei costi.
- 1.2 L'assicuratore (Assicurazione infortuni / Assicurazione militare) incarica il medico perito ORL di allestire la prima perizia.
- 1.3 L'assicuratore (Assicurazione infortuni / Assicurazione militare) rilascia un benessere per l'assunzione dei costi e trasmette contemporaneamente l'ordine di adattamento dei sistemi uditivi al fornitore contrattuale in base alla prima perizia.
- 1.4 Il fornitore contrattuale procede all'adattamento dei sistemi uditivi. Gli adattamenti possono essere intrapresi solo da un audioprotesista, uno specialista per sistemi uditivi in possesso di un attestato professionale federale (APF) o un titolare di una qualifica equivalente. Un tecnologo per sistemi uditivi con AFC, un tecnologo per sistemi uditivi con diploma di fine apprendistato o un titolare di una qualifica equivalente può intraprendere adattamenti conformemente all'Allegato 3, sottocapitolo 1.3. Il fornitore contrattuale si impegna a realizzare un adattamento confrontabile. In linea di massima, per l'adattamento confrontabile devono essere presi in considerazione diversi tipi di sistemi uditivi, nel cui caso alla persona assicurata deve essere adattata almeno una variante adeguata esente da costi supplementari, se la persona assicurata non vi rinuncia espressamente e per iscritto. Il fornitore contrattuale annota tutti i lavori di adattamento e i corrispondenti risultati in un rapporto sull'adattamento e lo inoltra al medico perito ORL. Gli assicuratori possono richiedere i rapporti sull'adattamento.
- 1.5 Se la persona assicurata decide di non fruire della variante di adattamento adeguata esente da costi supplementari, questa deve essere informata in anticipo dal fornitore contrattuale in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.8 (assunzione dei costi da parte della persona assicurata) in merito ai costi supplementari a carico della persona stessa. La persona assicurata deve confermare per iscritto l'assunzione dei costi (modulo per i costi supplementari).
- 1.6 Dopo avere ricevuto il rapporto sull'adattamento, il medico perito ORL convoca la persona assicurata per una perizia conclusiva. Egli annota i risultati della perizia conclusiva in un rapporto, che invia all'assicuratore.
- 1.7 Il fornitore contrattuale invia all'assicuratore competente la fattura per l'adattamento dei sistemi uditivi.

- 1.8 In caso di insuccesso di un adattamento, il fornitore contrattuale stila una relazione all'attenzione dell'assicuratore competente e redige la fattura per l'adattamento con esito negativo (Allegato 1, capoverso 4.3, codice della tariffa 3.450).

2. Procedura in caso di perdita / distruzione di sistemi uditivi

- 2.1 La persona assicurata deve comunicare immediatamente la perdita del sistema uditivo all'assicuratore competente.
- 2.2 L'assicuratore incarica il fornitore contrattuale dell'adattamento sostitutivo in base al livello di indicazione (standard o complesso) del precedente adattamento del sistema uditivo.
- 2.3 Il fornitore contrattuale procede all'adattamento sostitutivo e invia all'assicuratore competente la fattura in base al punto «Perdita di sistemi uditivi» della Tariffa. La franchigia e gli eventuali costi supplementari sono fatturati direttamente alla persona assicurata.

3. Procedura in caso di riparazione di sistemi uditivi

- 3.1 Il fornitore contrattuale prende in consegna il sistema ed esegue la diagnostica degli errori. Se il costo della riparazione supera l'importo di CHF 300.00 fissato nell'Allegato 1, capoverso 1.4, il fornitore contrattuale prepara un preventivo delle spese all'attenzione dell'assicuratore competente.
- 3.2 L'assicuratore incarica immediatamente il fornitore contrattuale della riparazione o del nuovo adattamento.
- 3.3 Una volta terminata la riparazione, il fornitore contrattuale invia all'assicuratore competente la fattura in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.4.

4. Codice globale d'identificazione (GLN)

Per l'identificazione del fornitore contrattuale e del fornitore di prestazioni si utilizza il codice GLN.

5. Fatturazione per l'adattamento di sistemi uditivi

- 5.1 La fattura del fornitore contrattuale deve contenere i seguenti dati:
- Data della fattura
 - Cognome, nome e indirizzo del fornitore contrattuale
 - Coordinate del conto corrente postale o bancario del fornitore contrattuale
 - Cognome, nome, indirizzo, numero di infortunio e d'assicurato della persona assicurata

- Indicazione medica
- Tipo e denominazione del sistema nonché numero di serie
- Codici della tariffa
- Indirizzo dell'assicuratore competente
- Imposta sul valore aggiunto
- Codice GLN del negozio presso il quale è stato effettuato l'adattamento del sistema uditivo
- Codice GLN della persona autorizzata e responsabile dell'adattamento dei sistemi uditivi (audioprotesista in possesso di un APF, specialista per sistemi uditivi in possesso di un APF, tecnologo per sistemi uditivi con diploma di fine apprendistato, tecnologo per sistemi uditivi con AFC o titolare di una qualifica equivalente)

5.2 Alla fattura deve essere allegato l'eventuale modulo per i costi supplementari (conferma dell'assunzione di eventuali costi supplementari da parte della persona assicurata (Allegato 1, capoverso 1.8)). È possibile utilizzare il modulo dei partner tariffari (al sito: www.mtk-ctm.ch) oppure un modulo interno aziendale dal contenuto identico.

6. Regolamentazione delle remunerazioni

- 6.1 Dopo essere entrato in possesso della perizia conclusiva assente di contestazioni, l'assicuratore competente salda la fattura entro 30 giorni. Se non è possibile rispettare questo termine, il fornitore della prestazione deve essere informato sulle relative cause.
- 6.2 Non è ammesso chiedere remunerazioni supplementari alla persona assicurata per prestazioni previste per legge, eccetto per i costi aggiuntivi riportati nel modulo per i costi supplementari.

7. Fatturazione elettronica

- 7.1 A partire dal 1° gennaio 2022 la fatturazione ha luogo in forma elettronica. Fino al 30 giugno 2022 è previsto un periodo transitorio. Dal 1° luglio 2022 le fatture non inoltrate per via elettronica verranno respinte.
- 7.2 L'onere per la trasmissione dei dati e la fatturazione in forma elettronica non può essere fatturato agli assicuratori a titolo aggiuntivo.
- 7.3 Le parti contraenti si adoperano, in relazione alla trasmissione elettronica dei dati, per attuare norme e procedure unitarie secondo gli standard del Forum Datenaustausch.

8. Trasmissione elettronica dei dati

- 8.1. Le parti promuovono la trasmissione elettronica dei dati. Esse creano i presupposti affinché i documenti rilevanti ai fini della terapia vengano trasferiti in modo sicuro e rapido.
- 8.2. Previo accordo, lo scambio di informazioni può aver luogo via e-mail attraverso una connessione protetta.

9. Entrata in vigore e disdetta

- 9.1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce quello del 1° gennaio 2013.
- 9.2. La procedura di rescissione è regolamentata dall'art. 12 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2021, entrata in vigore in data 1° gennaio 2022.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 01.10.2021

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli
Audioprotesisti

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

Il presidente

Il vicepresidente

Il presidente

L'amministratore

René Bürgin

Gerhard Niklaus

Christian Rutishauser

Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler